

## Confcommercio Professioni

### Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali Focus professionisti non organizzati in ordini e collegi

#### Premessa: l'iter parlamentare del provvedimento

Il testo “**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**” (A.C. 3179), licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 6 ottobre 2021, è stato approvato dall'Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2021. Trasmesso al Senato (S. 2419), è stato esaminato dalla Commissione Giustizia che, nella seduta del 29 giugno 2022, ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. L'iter non ha avuto quindi ulteriore seguito a causa del termine anticipato della XVIII legislatura e dello scioglimento delle Camere.

Ripresentato nella XIX legislatura, il 13 ottobre 2022 (A.C. 338, che ripropone integralmente il testo della proposta di legge AC. 3179, approvata nella scorsa legislatura), l'esame in Commissione alla Camera è iniziato il 23 novembre 2022 e si è concluso il 19 gennaio 2023. In Assemblea, è stato discusso il 23 gennaio 2023 e approvato il 25 gennaio 2023. E' stato quindi esaminato, dal Senato (A.S. 495) in commissione dal 1 febbraio al 21 marzo; in Aula il 22 marzo. Tornato alla Camera per una modifica di carattere tecnico, è stato approvato in commissione il 4 aprile e dall'Assemblea, in via definitiva, il 12 aprile 2023.

**Sul provvedimento, Confcommercio Professioni è stata audita il 18 maggio 2021 dalla Commissione Giustizia della Camera e, in Senato, dalla corrispondente Commissione, il 21 novembre 2021.**

#### Le norme di interesse per i professionisti non organizzati in ordini e collegi

##### Definizione

L'articolo 1, riprendendo in parte quanto **già previsto nella normativa vigente<sup>1</sup>**, definisce *equo il compenso **proporzionato** alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché **conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge***. In particolare, per quanto riguarda i **professionisti non organizzati in ordini e collegi (art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4), da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla**

---

<sup>1</sup> In particolare, l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.



data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite **le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4/2013.**

### **Ambito di applicazione**

L'**articolo 2**, definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

- hanno ad oggetto la **prestazione d'opera intellettuale** di cui all'art. 2230 c.c.;
- trovano fondamento in **convenzioni**;
- sono svolte **in favore di imprese bancarie e assicurative** (e loro controllate e mandatarie), nonché di **imprese** che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di **50 lavoratori** o hanno presentato ricavi annui superiori a **10 milioni di euro**.

Si specifica, inoltre, che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2). Il comma 3, estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della **pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.** Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le **società veicolo di cartolarizzazione** e gli **agenti della riscossione** ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l'obbligo di garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

### **Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo**

L'**articolo 3** stabilisce la **nullità delle clausole** che non prevedono un **compenso equo e proporzionato** per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); si specifica, inoltre, che sono nulle le pattuizioni di un **compenso inferiore** agli importi stabiliti dai **parametri** per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1.

Il comma 2 prevede inoltre la **nullità di qualsiasi pattuizione**: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede **la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione** che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti



solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso<sup>2</sup>.

Il comma 3 esclude la **nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali**. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere **rilevata anche d'ufficio**. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la **rideterminazione giudiziale del compenso** per l'attività professionale prestata può essere promossa dal **professionista** innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 **il tribunale procede alla rideterminazione del compenso** secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.<sup>3</sup>

### **Indennizzo in favore del professionista**

L'**articolo 4** ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un **indennizzo in favore del professionista**, pari a una somma **fino al doppio della differenza** tra il compenso e quello originariamente pattuito.

### **Disciplina dell'equo compenso**

L'**articolo 5** specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Stabilisce inoltre che il termine di **prescrizione** del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> con esclusivo riferimento alla professione forense, è prevista la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;

<sup>3</sup> per le sole professioni ordinistiche, è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata e che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

<sup>4</sup> Per le professioni ordinistiche, l'articolo altresì prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3). Attribuisce inoltre ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4). Infine, demanda ai medesimi ordini e collegi il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).



### **Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale**

L'**articolo 8** interviene sulla disciplina della decorrenza del **termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale**, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

### **Azione di classe**

L'**articolo 9** consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'**azione di classe**, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine o **dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative**.

### **Osservatorio nazionale sull'equo compenso**

L'**articolo 10** istituisce presso il Ministero della giustizia, l'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere **pareri** o formulare **proposte** sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia **pratiche elusive** delle disposizioni sull'equo compenso; **presentare alle Camere una relazione annuale** sulla propria attività di vigilanza. L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da: un rappresentante designato dal Ministero del lavoro; un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali; **cinque rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013**. Sarà presieduto dal **Ministro della giustizia** o da un suo delegato.

### **Disposizioni transitorie**

L'**articolo 11** reca una **disposizione transitoria** per la quale la nuova disciplina **non si applica alle convenzioni in corso**, sottoscritte prima della entrata in vigore della legge di riforma.